

Argento vivo Diritti

A cura dello Spi-Cgil dell'Emilia-Romagna | n.1 gennaio 2012

Argomenti:

LE PENSIONI DELLA MANOVRA MONTI (LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N°214):

- Perequazione automatica delle pensioni;
- Estensione del sistema di calcolo contributivo;
- Eliminazione delle finestre mobili;
- Accesso alla pensioni;
 1. Pensioni di vecchiaia,
 2. pensioni anticipate o di anzianità,
 3. assegno sociale;
- Lavori usuranti;
- Totalizzazioni;
- Contributo di solidarietà sulle pensioni ex fondi speciali;
- Le nuove aliquote contributive per i lavoratori autonomi e parasubordinati;
- Abrogazione dell'equo indennizzo per i lavoratori del Pubblico Impiego;
- Pagamento pensioni in contante;
- Superamento degli Enti previdenziali INPDAP e ENPALS;
- Glossario.

Hanno collaborato a questo numero:

Roberta Lorenzoni
Norma Lugli
Mirna Marchini
Roberto Battaglia
Gabriella Dionigi



Presentazione


■ G.D.

L'uscita di Argentovivo Diritti di Dicembre 2011 l'abbiamo dedicata alla definizione della perequazione automatica delle pensioni dal 1 Gennaio 2012 a seguito del Decreto Monti (D.L. N°201 del 6 Dicembre 2011). Questo mese, con conversione in legge (Legge n°214 del 22 dicembre 2011) del Decreto citato, finalizzato al consolidamento dei conti pubblici, vogliamo affrontare la parte pensionistica della Manovra. Nelle successive uscite di Argentovivo diritti si affronteranno le ulteriori misure previste, a partire dalle tassazioni nazionale e locali.

Il giudizio complessivo negativo della CGIL sulla manovra, l'abbiamo espresso nel numero precedente del nostro giornale, ma soprattutto nelle innumerevoli prese di posizione di queste settimane, accom-

pagnate da momenti di mobilitazione e scioperi. Pensiamo infatti che le azioni messe in campo dal Governo siano davvero inique nei confronti delle lavoratrici e lavoratori, delle pensionate e dei pensionati.

In queste ultime ore CGIL, CISL e UIL hanno, dopo un lungo periodo di divisioni e accordi separati, ritrovato una positiva unità di intenti ed elaborato una piattaforma da presentare al Governo Monti nella quale, oltre a proposte sugli aspetti relativi alla riforma del mercato del lavoro e dello sviluppo si rimettono in campo proposte che possano intervenire sulle pesantissime misure varate sulla previdenza. Sul confronto col Governo, che a giorni si aprirà e che auspichiamo dia buoni risultati, daremo puntuale informazione.



Perequazione automatica

La manovra ha sospeso, per gli anni 2012 e 2013, la perequazione automatica sulle pensioni di importo superiore a euro 1405,05 (al 31/12/2011).*

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo, ma inferiore a tale limite incrementato della rivalutazione automatica ($1.405 \times 2,6\%$ di inflazione prevista = 36,53 euro), la rivalutazione automatica è garantita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato e cioè pari a 1.441,58 ($1.405,05 + 36,53 = 1.441,58$):

Esempio: una pensione di importo lordo pari a 1.410 euro riceverà 31,58 euro invece di 36,53 ($1.441,58 - 1.410 = 31,58$). Pertanto le pensioni di importo lordo superiore a 1.441,58 euro non saranno rivalutate.

Rispetto all'iniziale decisione del Governo, modificata grazie alle nostre proteste, la platea dei pensionati tutelata con la perequazione automatica è aumentata a circa il 70%: oltre undici milioni di pensionati su un totale di 16.733.031 pensionati.

**Per approfondire ulteriormente sul tema delle perequazioni vedi numero 5 di Argentovivo Diritti di Dicembre 2011.*

Estensione del sistema di calcolo contributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è esteso il sistema di calcolo contributivo in pro quota a tutti, anche per coloro che erano in regime retributivo (con più di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995). Questi lavoratori avranno per i periodi di lavoro successivi al 1° gennaio 2012, una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, mentre rimarrà con il retributivo la quota riferita alla con-

tribuzione versata fino al 31/12/2011.

Con l'introduzione del calcolo contributivo pro quota per tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, viene superato il limite massimo di rendimento pari all'80% con 40 anni di lavoro ($2\% \times 40$) pertanto, anche quanto versato oltre i 40 anni, successivamente al 1° gennaio 2012 sarà considerato per determinare l'importo della pensione.

Eliminazioni delle finestre mobili

Sono eliminate le finestre mobili (cioè l'attesa di 12 o 18 mesi dal momento del perfezionamento del diritto) per chi matura il diritto alla pensione di vecchiaia

o alla pensione anticipata, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Non è un beneficio però, poiché le finestre sono incorporate nelle varie età pensionabili.

Accesso alla pensioni

A) PENSIONE DI VECCHIAIA B) PENSIONE ANTICIPATE O DI ANZIANITÀ C) ASSEGNO SOCIALE

A) PENSIONE DI VECCHIAIA

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si matura in presenza dei seguenti requisiti:

- cessazione dell'attività lavorativa,
- raggiungimento di una età minima prevista (vedi tabella 1 allegata),
- 20 anni di contribuzione e, solo per coloro che hanno iniziato a versare contributi successivamente al 1° gennaio 1996, aver maturato una pensione di importo non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale che per il 2012 è pari a 643,50 euro (euro 429,00 x 1,5).

Alle età pensionabili indicate, si applicano poi gli aumenti relativi alla speranza di vita.

Tabella 1 Età pensionabile (fonte Relazione tecnica)

Anno	Lavoratrici dipendenti del settore privato	Lavoratrici dipendenti del settore pubblico	Lavoratrici autonome e parasubordinate
2011	61 anni **	62 anni**	61 anni e 6 mesi**
2012	62 anni	66 anni	63 anni e 6 mesi
2013***	62 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi	64 anni e 9 mesi
2015	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi	66 anni e 1 mese
2016***	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2017	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019***	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021***	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi

* La stessa tabella del 2012 vale per i lavoratori del settore pubblico, del settore privato, gli autonomi e i parasubordinati.

**Compresa la finestra mobile.

***Anni in cui sono previsti aumenti dell'età pensionabile a causa degli incrementi dovuti alla speranza di vita (2013, 3 mesi; 2016, 4 mesi; 2019, 4 mesi) dal 2019 gli incrementi diventano biennali nel 2021 incremento di 3 mesi.

Come si vede dalla tabella 1, dal 2012 l'età pensionabile per le donne del settore privato è elevata a 62 anni, per arrivare gradualmente nel 2018 a 66 anni come per gli uomini.

Le pensioni della manovra Monti (Legge 22 Dicembre 2011, n°214):

È prevista un'eccezione per le lavoratrici nate nel 1952: potranno accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento dei 64 anni, altrimenti sarebbero state costrette ad una rincorsa alla pensione fino al 66° anno di età. La condizione posta è che entro il 31/12/2012, oltre a compiere i 60 anni, maturino i 20 anni di contribuzione. Per le lavoratrici del pubblico impiego, per le quali dal 2012 era già previsto il requisito dei 65 anni di età, per la pensione di vecchiaia è stato introdotto un ulteriore aumento di un anno (66 anni).

La nuova normativa peggiora la precedente che prevedeva, per chi aveva il sistema contributivo, l'accesso alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione, a condizione si fosse maturato un importo minimo di pensione pari a 1,2 volte l'assegno sociale (per il 2012 significava euro 514,80 euro).

È una norma che danneggia i lavoratori precari e le donne (le cui storie assicurative sappiamo es-

sere discontinue) i quali per raggiungere il nuovo importo minimo richiesto dovranno continuare l'attività oltre l'età pensionabile sopra richiamata. Solo a partire dai 70 anni di età basteranno 5 anni di contribuzione e non sarà necessario aver maturato alcun importo minimo.

Dal 2013 saranno calcolati i coefficienti di trasformazione, per il calcolo contributivo, anche per chi ha oltre i 65 anni (come previsto fino ad oggi).

Rimangono gli stessi requisiti di età e di contribuzione (compresa la finestra di accesso di 12 o 18 mesi) per:

- i lavoratori in mobilità ordinaria e in mobilità lunga;
- i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
- i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima della data di entrata in vigore del decreto;
- i lavoratori del pubblico impiego in esonero;
- i lavoratori addetti ad attività usuranti;
- i lavoratori per i quali si prevedono futuri provvedimenti di armonizzazione.

B) PENSIONE DI ANZIANITÀ DEFINITA DAL 1/1/2012: PENSIONE ANTICIPATA

È cancellato il meccanismo delle quote (età anagrafica più anni di contribuzione) previsto dalla normativa previgente per il diritto alla pensione di anzianità.

Dal 1° gennaio 2012 il requisito dei 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica è portato a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 e 1 mese per le donne. Nel 2013 e nel 2014 tali requisiti saranno maggiorati di un ulteriore mese per anno. Inoltre, dal 2013 aumenta l'età pensionabile in relazione all'aspettativa di vita di ulteriori 3 mesi, con un meccanismo che continua anche negli anni successivi. (vedi tabella 2 riportata di seguito).



Le pensioni della manovra Monti (Legge 22 Dicembre 2011, n°214):

Tabella 2 Requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del PIL nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

Le pensioni della manovra Monti (Legge 22 Dicembre 2011, n°214):

La nuova normativa prevede, per chi va in "pensione anticipata" penalizzazioni del 1% per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto ai 62 anni di età, che arrivano al 2% per ogni anno di anticipo in più, rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione si applica sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 2012.

Per le lavoratrici o i lavoratori che hanno iniziato la loro attività lavorativa successivamente al 1° gennaio 1996, che sono pertanto in regime contributivo, è prevista un'ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a 63 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, ma con una soglia minima di pensione maturata pari a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2012: euro 429,00 x 2,8 = euro 1.201,20 euro!!!). E' una soglia difficilissima da raggiungere, specie per le donne e per i lavoratori discontinui, per cui non si vede quale effetto positivo possa avere per i giovani.

Per le/i lavoratrici/ori dipendenti del settore privato nati nel 1952, è stabilito che possano accedere alla pensione anticipata a 64 anni a condizione che maturino quota 96 entro il 31/12/2012 (60 anni di età e 36 di contributi o 61 anni e 35 di contribuzione).

Sono esclusi dall'applicazione delle nuove normative:

- i lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31/12/2011, che possono chiedere all'Ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto a pensione;
- le donne che entro il 2015 optano per il calcolo contributivo di pensione, in presenza di 57 anni di età e 35 di contribuzione (58 anni e 35 di contribuzione per le lavoratrici autonome).

Per questi lavoratrici/tori rimangono però le finestre mobili.

Per la pensione anticipata si prevedono alcune deroghe alle norme sopraesposte:

- per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali sottoscritti entro il 4/12/2011;
- per i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011;
- per i lavoratori titolari, al 4/12/2011, di prestazioni straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto, sempre entro il 4/12/2011, l'accesso ai predetti fondi di solidarietà;
- per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4/12/2011;
- per i lavoratori che al 4/12/2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero.

Tuttavia nella manovra sono previsti vincoli numerici, ovvero un numero massimo di lavoratori che potranno accedere al pensionamento in deroga. Entro tre mesi, dalla data dell'entrata in vigore della legge (28 Dicembre 2011) deve essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro che individuerà le modalità di attuazione delle deroghe e la determinazione del numero massimo dei soggetti interessati al beneficio.

C) AUMENTO DELL'ETÀ PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE

A decorrere dal 1/1/2018 l'età per ottenere l'assegno sociale sarà elevata di un anno. In considerazione del fatto che l'età per l'assegno sociale è soggetta agli incrementi relativi alla speranza di vita, conseguentemente nel 2019 saranno richiesti 66 anni e 7 mesi.

Lavori usuranti

Viene modificata la precedente la normativa per i lavoratori addetti a lavori usuranti, adeguandola in tal modo alle nuove disposizioni in materia di pensionamento anticipato (per maggiori informazioni sulla normativa precedente, vedere Argentodiritti di Giugno 2011).

Pertanto, a decorrere dal 1/1/2012, ai fini del riconoscimento dei benefici si fa riferimento solo al requisito delle quote, previsto originariamente per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per l'anno 2012, le quote sono:

- quota 96 per i quei lavoratori che possono chiedere il beneficio intero per lavori usuranti,
- quota 97 per i lavoratori notturni che hanno lavorato nell'anno da 72 a 77 notti,
- quota 98 per quelli con un numero di notti lavorate comprese fra 64 e 71.

A tutti loro continuano ad applicarsi le finestre mobili (12 o 18 mesi) per la decorrenza della pensione.

Tabella 3 Per il diritto ai benefici dei lavori usuranti in base a quanto previsto dal Decreto Legge 201/2011

Anno di maturazione dei requisiti	Anzianità contributiva minima	Requisiti per beneficio pieno		Requisiti (72/77 notti)		Requisiti (64/71 notti)	
		Età minima anni e mesi	quota	Età minima anni e mesi	quota	Età minima anni e mesi	quota
2012	35 anni	60 anni	96	61 anni	97	62 anni	98
2013-2015	35 anni	61 anni e 3 mesi	97 e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	99 e 3 mesi
2016-2018	35 anni	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi	62 anni e 7 mesi	98 e 7 mesi	63 anni e 7 mesi	99 e 7 mesi
2019-2020	35 anni	61 anni e 11 mesi	97 e 11 mesi	62 anni e 11 mesi	98 e 11 mesi	63 anni e 11 mesi	99 e 11 mesi
2020-2021	35 anni	62 anni e 2 mesi	98 e 2 mesi	63 anni e 2 mesi	99 e 2 mesi	64 anni e 2 mesi	100 e 2 mesi

Totalizzazioni

E' stato eliminato il vincolo dei 3 anni di contribuzione minimi in ogni gestione, per potersi avvalere della totalizzazione dei diversi periodi contributivi.

Non è stato, invece modificato nulla rispetto alle norme peggiorative introdotte dalla legge 122 del 2010 in materia di ricongiunzione onerosa e di trasferimento gratuito della contribuzione ad un altro Fondo.

Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati degli **ex fondi speciali** (elettrici, telefonici, autoferrotranvieri), dell'**ex INPDAl** (dirigenti d'azienda) e del **Fondo volo**

Per i lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali, all'ex INPDAl, e al Fondo volo è stato previsto il pagamento di un contributo di solidarietà pari allo 0,50% per 6 anni.

Il contributo di solidarietà è stato posto a carico anche dei pensionati delle sopra richiamate gestioni. Il contributo si applica alle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo (€ 2.342 lordi mensili), con una clausola

salvaguardia che comunque garantisce tale importo, anche dopo il prelevamento del contributo di solidarietà.

Il contributo è proporzionale agli anni di contribuzione fatti valere da ciascun lavoratore alla data del 31/12/1995 (momento di entrata in vigore delle armonizzazioni previste dalla legge 335).

Il contributo non si applica sugli assegni e pensioni di invalidità e sulle pensioni di inabilità.

Tabella 4 Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995	da 5 a fino 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	oltre 25 anni
PENSIONATI			
Ex Fondo Trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
LAVORATORI			
Ex Fondo Trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%


Le nuove aliquote contributive per i lavoratori autonomi e parasubordinati

Dal 1° gennaio 2012 aumentano le aliquote contributive a carico dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per quel che si riferisce ad artigiani e commercianti l'aumento della contribuzione è pari all'1,3% per il 2012, dello 0,45% nei prossimi anni, fino ad arrivare nel 2018 al 24%, che corrisponde a quanto versa oggi il datore di lavoro per il proprio dipendente.

Analogo meccanismo è previsto anche per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per arrivare al 24% di contribuzione nel 2018.

Per i lavoratori parasubordinati, per chi ha contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto, ecc..., il contributo è portato al 27%, oltre che per i lavoratori che non sono iscritti a nessun altro Fondo o Gestione obbligatoria. Mentre è elevata al 18% per i pensionati che prestano collaborazioni e al 18% per gli iscritti anche ad altro Fondo o Gestione previdenziale. L'aumento era stato previsto dall'ultima Legge di stabilità del Governo Berlusconi.

A tale contribuzione va aggiunto lo 0,72% per la tutela della malattia e della maternità.




Abrogazione dell'equo indennizzo per i lavoratori del Pubblico Impiego

Sono abrogate, dal 1° gennaio 2012, le norme previste per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, per l'erogazione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, riferiti ai pubblici dipendenti. Restano, invece in vigore per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili

del fuoco e soccorso pubblico.

Inoltre, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi avvenuti prima della predetta data.

Resta ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.



Emersione base imponibile

Tra le diverse misure previste nella manovra su questo tema, una riguarda i pensionati. Infatti, l'INPS deve comunicare all'Agenzia delle Entrate e alla

Guardia di Finanza i dati dei soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, al fine di eseguire controlli sui redditi dichiarati dai medesimi.

Limite di pagamento in contanti

A partire dal 1 gennaio 2012, le nuove disposizioni sulla tracciabilità impongono il limite di € euro 1.000,00 per tutti i pagamenti in contanti, comprese le pensioni.

Per questa ragione l'INPS ha predisposto una lettera che invierà ai pensionati, che a titolo di pensione, indennità o rendita INAIL di importo mensile netto superiore complessivamente a euro 1.000,00 e che riscuotono direttamente le proprie spettanze in contanti agli sportelli bancari o postali, privi di un conto corrente o di libretto di risparmio o banco posta, per informarli che dal 6 marzo prossimo non sarà più possibile.

Nella lettera in arrivo agli oltre 450.000 pensionati che rientrano in questa fattispecie, sono

contenute le informazioni e le sollecitazioni a compiere una scelta, per poi comunicarla alla Sede INPS di competenza, in modo da accreditare la pensione relativa dal mese di Marzo 2012 e quelli a seguire, quanto spettante nel rispetto della normativa in essere.

Come Organizzazioni sindacali dei pensionati, abbiamo chiesto alla direzione dell'INPS di essere meno passivi rispetto alle decisioni del Governo e di aprire con urgenza un tavolo di confronto, in quanto è del tutto incomprensibile costringere questa platea di anziani ad aprire a tutti i costi un conto corrente, che comporta naturalmente costi e dunque riduce ancor più le già esigue entrate dei pensionati.



Superamento degli Enti previdenziali INPDAP e ENPALS

A decorrere dal 1 gennaio 2012 è prevista la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS ed il trasferimento delle loro funzioni all'INPS .

Entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura degli Enti soppressi, termine fissato nel 31 marzo 2012, dovranno essere emanati decreti interministeriali finalizzati a trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Gli organi degli Enti soppressi restano in carica fino alla data di adozione dei decreti ministeriali, così come il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INPS (CIV) sarà integrato da sei rappresentanti degli Enti soppressi, nel rispetto dei criteri emanati dal Ministero del lavoro.

La disposizione di soppressione è dettata da un risparmio di spesa così definita:

20 milioni di euro nel 2012


50 milioni di euro nel 2013

100 milioni di euro nel 2014

Ed entro sei mesi dall'emanazione dei decreti interministeriali, l' INPS deve provvedere al suo riassetto organizzativo e funzionale .

A nostro avviso impropriamente, la normativa prevede la proroga dell'incarico al Presidente dell'INPS, fino al 31.12.2014, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio prima richiamati.

Come CGIL ci aspettiamo che al più presto il Governo convochi le parti sociali per affrontare, con il tempo necessario, l'unificazione degli Enti , a partire dal capitolo degli esuberanti del personale degli Enti soppressi.



Glossario

AGO

Assicurazione generale obbligatoria.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

Percentuale di retribuzione o di reddito imponibile utilizzata per determinare l'importo della contribuzione previdenziale dovuta.

Nel caso dei lavoratori autonomi il contributo è a totale carico dell'iscritto, mentre per i lavoratori dipendenti una quota è a carico dei lavoratori e una a carico del datore di lavoro (il 23,81% a carico dell'impresa, il 9,19% a carico del lavoratore).

ALIQUOTA DI RENDIMENTO

Aliquota utilizzata per il calcolo della pensione. I rendimenti pensionistici variano in relazione al periodo assicurativo e contributivo preso in considerazione.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

E' la somma di tutti i contributi accreditati compresi quelli figurativi

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

Assegno di natura assistenziale di cui ha diritto il cittadino inabile non autosufficiente, indipendentemente dal reddito.

ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE

Assegno, di natura assistenziale concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni con riduzione della capacità lavorativa tra il 74 e il 99%, in presenza di determinati limiti di reddito.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Assegno di natura previdenziale concesso, nel caso di una ridotta capacità lavorativa a chi ha un'anzianità contributiva di cinque anni, di cui tre nell'ultimo quinquennio.

ASSEGNO SOCIALE

E' una prestazione assistenziale concessa alle persone con redditi ridotti. L'assegno spetta ai cittadini italiani, ai rifugiati politici e ai cittadini dell'Unione Europea e non comunitari, residenti in Italia da almeno dieci anni in via continuativa.

CALCOLO CONTRIBUTIVO

O PENSIONE CONTRIBUTIVA

Metodo di calcolo della pensione, che si applica ai neo occupati dal 1 gennaio 1996, basato sull'importo totale dei contributi versati e annualmente rivalutati (comunemente definito "montante contributivo" o sistema a capitalizzazione).

CALCOLO MISTO O PRO QUOTA

Metodo di calcolo della pensione per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva. In questo caso la pensione è determinata per una parte, con il sistema retributivo per tutta la contribuzione versata fino al 31/12/1995, mentre per la contribuzione versata successivamente è calcolata con il sistema contributivo. La somma delle due quote determina la pensione mensile spettante.

CALCOLO RETRIBUTIVO

Si applica ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995 hanno versato almeno 18 anni di contribuzione e il rendimento pensionistico è pari al 2% per ogni anno di contribuzione, sulla base della retribuzione percepita.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Sono riconosciuti senza alcun costo a carico del lavoratore e sono accreditati direttamente per determinati periodi: servizio militare, malattia e infortuni, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Sono contributi che il lavoratore può versare in assenza di qualsiasi attività lavorativa e contributiva. Sono utili al raggiungimento del diritto alla pensione.

DIRITTI ACQUISITI

Diritti riconosciuti fino ad una certa data, in presenza di modifiche della normativa vigente.

ETÀ PENSIONABILE

E' stabilita dalla legge e al suo raggiungimento il lavoratore può accedere alla pensione di vecchiaia.

Le pensioni della manovra Monti (Legge 22 Dicembre 2011, n°214):

FINESTRE MOBILI

Posticipazione nel tempo dell'accesso al pensionamento dalla data del perfezionamento del diritto.

GESTIONE SEPARATA

Istituita dal 1 Gennaio 1996 è riservata ai lavoratori con contratto di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa.

IVS

Assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

PENSIONE DI ANZIANITÀ O "ANTICIPATA"

Possibilità di accedere alla pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

PENSIONE DI INABILITÀ

Di natura assistenziale corrisposta ai cittadini riconosciuti inabili al 100% e in presenza di determinati limiti reddituali.

PENSIONE DI INABILITÀ

Di natura previdenziale riconosciuta ai lavoratori che si trovano nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa quindi inabili al 100%.

PENSIONE DIRETTA

E' la pensione riconosciuta al lavoratore per effetto della contribuzione versata (anzianità, vecchiaia, assegno di invalidità, pensione di inabilità).

PENSIONE INDIRECTA

E' la pensione ai superstiti familiari, di un lavoratore che muore in attività di servizio e che non abbia ancora maturato il trattamento pensionistico.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

E' la pensione ai superstiti dei titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA O RIVALUTAZIONE DELLA PENSIONE

Adeguamento annuale delle pensioni determinato dall'aumento del costo della vita, in base all'indice Istat.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Possibilità di aderire, in forma volontaria a un fondo chiuso complementare e contrattuale per maturare una rendita integrativa della previdenza obbligatoria.

QUOTE

Somma di età anagrafica ed anzianità contributiva per accedere al pensionamento (es.: quota 96 = 61 più 35).

RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Retribuzione presa come base di calcolo per la liquidazione della pensione.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Possibilità di trasferire onerosamente la contribuzione ad un'altra forma di previdenza, al fine di ottenere una unica pensione.

RISCATTO

Facoltà di versare contributi, a titolo oneroso, per periodi privi di copertura assicurativa (es. corsi di laurea, ecc.).

SISTEMA A RIPARTIZIONE O SOLIDARISTICO

I contributi versati vengono immediatamente utilizzati per pagare le prestazioni pensionistiche. Si basa pertanto sulla solidarietà tra i lavoratori attivi e quelli in pensione.

TASSO DI SOSTITUZIONE

Il Tasso di Sostituzione è il rapporto fra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione, indica l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita.


TOTALIZZAZIONE

Possibilità di cumulare i contributi, senza oneri versati in diverse gestioni previdenziali.

TRATTAMENTO MINIMO O INTEGRAZIONE AL MINIMO

E' un' integrazione prevista dalla Legge corrisposta al pensionato, quando la sua pensione a calcolo è inferiore al minimo Inps.

**In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil
è presente con
quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual è la più vicina.**



Lo **Spi-Cgil Emilia-Romagna**
è in via Marconi 69
40122 – Bologna.
Tel. 051/294799
www.spier.it

Lo **Spi-Cgil Nazionale**
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/

Argentovivo diritti n. 5
Gennaio 2012
Chiuso in tipografia il 20/12/2011
la tiratura complessiva è di 1.000 copie

Illustrazioni: U. Melegari
Peintre et Graveur

Direttore Responsabile
Mirna Marchini

Vice Direttore
Mauro Sarti

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Hanno collaborato a questo numero:
*Roberta Lorenzoni, Norma Lugli, Mirna
Marchini, Roberto Battaglia, Gabriella
Dionigi.*

Direzione e redazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna
tel. 051294799 – fax 051251347

Amministrazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 euro
Costo copia 4 euro
Costo copia arretrata 7 euro

Progettazione grafica
REDESIGN
Bologna

Stampa
a cura di FD Bologna

Proprietà
EDITRICE DELLA
SICUREZZA SOCIALE srl

Associato
UNIONE STAMPA
PERIODICI ITALIANI

Il prossimo appuntamento a Febbraio 2012